

Oggetto: albo pretorio On-line del comune

Premessa

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011 al comma 3 dell'Art. 3. cita:
“””a) la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD;
b) l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche;
c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD;
d) la consultazione dei **documenti generati attraverso lo standard ISO 32000** o altri formati aperti conformi agli standard internazionali;
e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell'[Allegato I](#). “””
- Affinché sia possibile ritenere l'atto autentico o ed integro e ne sia garantita l'immodificabilità, è assolutamente necessaria la **firma digitale** delle responsabile del procedimento di pubblicazione.
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82
ARTICOLO 24. Firma digitale.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. **L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.**
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Dalla consultazione dell'albo in oggetto, lo scrivente ritiene che i documenti inseriti in detto albo siano delle semplici acquisizioni di documenti scansionati.

Detti documenti possono quindi considerarsi dei “documenti analogici” quindi ben lontani da dei **“documenti generati attraverso lo standard ISO 32000”** i quali in assenza della **firma digitale** del Pubblico Ufficiale che ne attesti la **“Conformità all'originale”** non hanno nessun valore Giuridico e quindi non idonei alla conclusione o all'avvio di qualsiasi procedimento amministrativo.

Per quanto sopra esposto si chiede di